

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 17/07/2020

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato, in data 5 febbraio 2008, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, di importo pari ad € 14.280,00, da rimborsare in n. 84 rate di € 170,00 ciascuna. Il contratto è stato estinto anticipatamente con decorrenza 31 gennaio 2010 dopo la scadenza della rata n. 23.

Parte ricorrente contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario, chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è quantificata in € 3.381,28 oltre interessi e spese di assistenza professionale.

L'intermediario resiste alla domanda. Nel rito eccepisce la nullità del ricorso per mancanza di valida procura. Nel merito, contesta l'applicabilità *ratione temporis* dell'art. 125-sexies t.u.b. e, comunque, sostiene che nulla sia dovuto alla luce delle previsioni contrattuali.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, il Collegio respinge l'eccezione di rito sollevata dalla parte resistente ed imperniata sull'assenza di autenticazione della procura rilasciata dal ricorrente. Come già rilevato dal Collegio in altre occasioni (decisione n. 19611/2019), le norme sul funzionamento dell'Arbitro non richiedono che la procura sia autenticata; in ogni

caso, il soggetto indicato nella procura come rappresentante del ricorrente coincide con il soggetto indicato nel ricorso.

2. Passando ora al merito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione. Deve quindi ritenersi infondata anche l'eccezione sollevata dalla parte resistente circa l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies t.u.b. ai contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione normativa.

4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

5. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

6. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

7. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

8. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha altresì preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa sopra menzionata, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

9. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche alla luce di quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

10. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione

per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

11. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia sopra menzionata, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni assunte dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si giunge alle seguenti conclusioni:

- Ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi recurring, sia per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Entrando ora nel merito della questione odierna, un contratto del tutto analogo a quello per cui è causa è stato scrutinato dall'Arbitro nella decisione n. 2546/2019; in tale occasione il Collegio ha stabilito che le commissioni bancarie e finanziarie sono da qualificare come recurring, mentre le spese fisse presentano natura up-front.

A fronte di quanto precede, gli oneri recurring devono essere rimborsati secondo il criterio pro quota, mentre il rimborso degli oneri up-front ha luogo secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Su queste basi la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari ad € 3.279,42, come risulta dalla seguente tabella:



durata del finanziamento	▶	84
rate scadute	▶	23
rate residue		61

TAN	▶	4,20%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	72,62%
- in proporzione alla quota interessi	54,35%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	commissioni bancarie (recurring)	€ 325,88	€ 236,65	€ 177,10			€ 236,65
☐	commissioni finanziarie (recurring)	€ 2.284,80	€ 1.659,20	€ 1.241,71		€ 52,00	€ 1.607,20
☐	oneri assicurativi (recurring)	€ 1.805,50	€ 1.311,14	€ 981,22			€ 1.311,14
☐	spese fisse (up front)	€ 240,00	€ 174,29	€ 130,43		€ 6,00	€ 124,43
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 3.279,42
interessi legali							sì

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 3.381,28) poiché questi ha calcolato secondo il criterio pro rata temporis anche il rimborso delle spese fisse e, inoltre non ha tenuto in considerazione i due importi (€ 52 ed € 6) già restituiti in sede di conteggio estintivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.279,42 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO